

Quotidiano

Enti Locali & Pa

Stampa

Chiudi

25 Ott 2018

Le ex Ipab sono enti pubblici economici come le aziende speciali

di Federico Caponi

Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nate dalla trasformazione delle Ipab, secondo quanto previsto dalla legge 328/2000 e dal Dlgs 207/2001, sono qualificabili come enti pubblici economici, alla stregua delle aziende speciali e, come tali, non sono assoggettate ai vincoli assunzionali e di spesa degli enti locali.

Questo il principio ribadito dalla Corte dei conti, sezione controllo del Veneto, con la deliberazione n. 371/2018, con cui i magistrati contabili hanno risposto negativamente a un sindaco che chiedeva se era legittimo attingere alla graduatoria di un'Asp ai fini della copertura di un posto a tempo parziale e indeterminato, nel profilo di assistente sociale.

Il caso

In particolare, il Comune aveva chiesto se la graduatoria approvata diversi anni prima dall'azienda pubblica di servizi alla persona, potesse ritenersi ancora efficace alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1148, lettera a), della legge 205/2017 (Legge di bilancio per il 2017), che ha prorogato le graduatorie delle Pa fino al 31 dicembre 2018.

La decisione

La Corte dei conti ha chiarito che la disposizione, secondo cui «l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni è prorogata al 31 dicembre 2018» non si applica alle Asp, in quanto queste aziende, benché abbiano natura pubblica, sono enti pubblici economici, strumentali alle Pa vigilanti e come tali sono assoggettati ai vincoli contenuti nell'articolo 18, comma 2-bis, del Dl 112/2008, modificato dall'articolo 27, comma 1, lettera a), del Dlgs 175/2016. Questi enti non sono soggetti ai limiti e vincoli normativi alla spesa di personale, dovendo semplicemente attenersi a un principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, la cui concreta declinazione è rimessa all'attività di indirizzo dell'ente controllante e, nel caso di istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona, nonché le farmacie, all'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati. Ne consegue che le aziende e le istituzioni pubbliche e, soprattutto, quelle che operano nel campo socio-assistenziale, non risultano assoggettate ai medesimi limiti assunzionali previsti per gli enti locali.

A tal proposito, è necessario anche ricordare quanto chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 161/2012, secondo cui sulla natura delle Ipab, e conseguentemente delle Asp, vi è «assoluta incertezza caratterizzata dall'intreccio di un'intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici», ma al contempo è necessario riconoscere a tali aziende «la natura imprenditoriale improntata a criteri di economicità, anche se non rivolta a fini di lucro», confermando la natura economica di questi enti.

La graduatoria

I magistrati contabili hanno quindi precisato che, «trattandosi di ente che, in virtù dell'art. 18,

comma 2-bis, del d.l. 112/2008, nel testo di recente modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 175/2016, non è soggetto ai limiti e vincoli normativi alla spesa di personale – dovendo semplicemente attenersi ad un principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni, la cui concreta declinazione è rimessa all'attività di indirizzo dell'ente controllante», la graduatoria approvata dall'azienda non ha subito alcuna proroga al 31 dicembre 2018 ed è, pertanto, inefficace, tenuto conto del chiaro dettato normativo del comma 1148 della legge 205/2017 e della chiara delimitazione dell'ambito di applicazione soggettivo della disposizione.

La Corte dei conti ha chiarito che, al di là dell'assoggettamento a limiti e vincoli di spesa del Comune che deve ricoprire il posto, l'utilizzo e, dunque, lo scorrimento della graduatoria approvata anni indietro dall'Asp, non può essere utilizzata in quanto non è stata prorogata al termine del 2018, in quanto la proroga è stata disposta soltanto a favore delle graduatorie adottate dalle Pa richiamate nel Dlgs 165/2001.

Il chiarimento fornito dai magistrati contabili potrebbe favorire anche valutazioni sul reale sviluppo futuro di questi organismi, in quanto la maggior parte di questi opera nel mercato dei servizi socio-assistenziali, i cui maggiori competitor sono enti privati, che beneficiano di condizioni fiscali e contributivi che non possono essere applicate alle Asp, fino a che queste manterranno la natura di enti pubblici.